

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Art.1 (Costituzione)

E' istituito l'organo di garanzia previsto all'art.5 comma 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art.2 (Composizione)

L'organo di garanzia, sempre presieduto dal DS, è composto da un docente, un genitore, uno studente: viene nominato dal Consiglio di Istituto e dura in carica due anni.

Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio.

Il Consiglio di Istituto nomina altresì un membro supplente per ciascuna delle componenti.

Art.3 (Decadenze)

Gli studenti che lasciano l'Istituto decadono dalla carica, così come i docenti e i genitori, se il figlio lascia l'istituto. Studenti, docenti e non docenti cui sia dato un provvedimento disciplinare decadono dalla carica.

Le surroghe avvengono secondo l'elenco dei supplenti deciso dal Consiglio di Istituto.

Art.4 (Competenze)

L'organo di garanzia è competente alla soluzione dei conflitti sull'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti, conformemente all'art.5 comma 3 dello statuto stesso.

Svolge funzioni d'appello rispetto alla sanzione disciplinare, secondo la procedura descritta nel regolamento di disciplina.

L'organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai regolamenti di istituto.

L'organo di garanzia, inoltre, può proporre modifiche ai regolamenti dell'istituto, ad eccezione dei regolamenti degli organismi, presentando tali modifiche al Consiglio di Istituto.

Art.5 (Funzionamento)

Il Presidente dell'Organo di Garanzia è sempre il DS.